



TRIBUNALE FEDERALE

DECISIONE N° 2/ s.s. 2026-2027

composto dai signori

Avv. Francesco Silvestri

Presidente

Avv. Lorenzo Locatelli

Componente

Dott. Nicola Benedizione

Componente

Il Tribunale Federale riunitosi attraverso la piattaforma zoom nella sede federale, Stadio Olimpico – Curva Nord – 00194 Roma, il giorno **29/07/2026** alle ore 18.30 con l'assistenza della Sig.ra Barbara Zicchieri, segretario.

ha emesso la seguente:

DECISIONE

I- Con ricorso pervenuto a mezzo P.E.C. in data 13 luglio 2026, proposto ai sensi degli artt. 68 e ss. del Regolamento di Giustizia, la società Livorno Rugby SSD S.r.l. (di seguito "Livorno Rugby" o "la ricorrente"), rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Tognato del Foro di Livorno, ha impugnato la deliberazione del Consiglio Federale del 3 luglio 2026, comunicata con nota dell'Ufficio Tecnico FIR del 6 luglio 2026, con la quale è stata respinta la domanda di iscrizione della squadra cadetta del Rugby Livorno 1931 SSD al Campionato Nazionale di Serie B per la stagione sportiva 2026/2027.

La ricorrente ha convenuto in giudizio la Federazione Italiana Rugby (FIR) e ha individuato quale unica controinteressata la GISPI Rugby Prato Società



TRIBUNALE FEDERALE

Cooperativa s.s.d. a r.l., ammessa al Campionato Nazionale di Serie B in luogo della ricorrente.

Secondo quanto delineato dalla giurisprudenza il controinteressato in senso tecnico è solo il concorrente che ha preso il posto dell'escluso (ossia il soggetto immediatamente successivo in graduatoria) e quello individuato in questo procedimento possiede i due elementi individuati dalla giurisprudenza - come afferma con chiarezza il Consiglio di Stato, n. 6968/2024 - per definirsi controinteressata: uno formale (il soggetto deve essere nominativamente indicato nel provvedimento o agevolmente individuabile in base ad esso) e uno sostanziale (deve essere portatore di un interesse qualificato alla conservazione dell'atto, di natura uguale e contraria a quello del ricorrente).

La ricorrente ha chiesto in via principale l'annullamento della deliberazione impugnata e l'accertamento del diritto all'ammissione e all'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie B per la stagione sportiva 2026/2027, ovvero, in via subordinata, l'annullamento della deliberazione con rinvio al Consiglio Federale per il riesame.

Si è ritualmente costituita la Federazione Italiana Rugby, contestando analiticamente i motivi di ricorso e chiedendone il rigetto. Non si è costituita, invece, la GISPI Rugby Prato Società Cooperativa s.s.d. a r.l., ancorché regolarmente oggetto di notifica dell'avvio del procedimento.

MOTIVI DELLA DECISIONE



TRIBUNALE FEDERALE

I fatti di causa

La vicenda trae origine dalla partecipazione del Rugby Livorno 1931 al Campionato di Serie C per la stagione sportiva 2025/2026, con la propria squadra cadetta, mentre la prima squadra seniores della medesima società partecipava al Campionato Nazionale di Serie A (Gruppo 1).

Nel corso della stagione sportiva, la ricorrente ha svolto una sola attività Under 14.

Con istanza del 7 maggio 2026, la società chiedeva alla FIR che tale unica attività Under 14 fosse imputata alla squadra cadetta ai fini della promozione in Serie B, dichiarandosi disponibile ad accettare le conseguenze previste dall'ordinamento federale nei confronti della prima squadra (4 punti di penalizzazione nella stagione successiva) per il mancato assolvimento dell'obbligatorietà relativa a quest'ultima.

Con comunicazione dell'11 maggio 2026, il Responsabile del Settore Tecnico rappresentava che il criterio "sempre applicato" era quello di imputare l'attività obbligatoria alla squadra partecipante al campionato superiore. Con nota del 26 maggio 2026, il Segretario Generale comunicava il rigetto dell'istanza, affermando che le Carte Federali prevedevano per le squadre cadette lo svolgimento di una propria attività obbligatoria, autonoma e distinta.

Al termine della stagione, la squadra cadetta del Livorno Rugby risultava vincitrice del Girone Promozione Toscana 2025/2026.



TRIBUNALE FEDERALE

Con comunicazione del 6 luglio 2026, l'Ufficio Tecnico rendeva noto che il Consiglio Federale, nella seduta del 3 luglio 2026, aveva deliberato di non accogliere la domanda di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie B, affermando che il Rugby Livorno "non risulta aver assolto all'obbligatorietà prevista per la promozione in Serie B con una seconda Under 14".

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce che la normativa federale vigente nella stagione sportiva 2025/2026 non conteneva alcuna disposizione che disciplinasse il criterio di imputazione dell'attività Under 14 tra più squadre appartenenti alla medesima società, e che pertanto il Consiglio Federale avrebbe applicato un criterio non previsto dalla normativa.

Il motivo è infondato.

La Circolare Informativa 2025/2026, al punto 8.10, individua analiticamente le attività obbligatorie richieste per ciascun campionato. Per la promozione dal Campionato di Serie C al Campionato di Serie B, il Comunicato Federale n. 1 della stagione sportiva 2025/2026 stabilisce espressamente, nella sezione dedicata al Campionato Serie C, che: "Costituisce requisito indispensabile sia per partecipare alla fase finale territoriale, eventuale, che per essere promossi in Serie B l'aver assolto l'attività obbligatoria prevista per la promozione (attività Under 14), pertanto anche le squadre 'cadette', sia per partecipare alla fase



TRIBUNALE FEDERALE

finale che per essere promosse in Serie B, dovranno aver assolto in via autonoma ed indipendente la detta obbligatorietà."

La disposizione è inequivoca sotto un duplice profilo.

In primo luogo, essa impone che l'attività obbligatoria sia assolta "in via autonoma ed indipendente" da ciascuna squadra, ivi compresa la squadra cadetta. L'aggettivo "autonoma" — che etimologicamente rinvia al concetto di norma propria, distinta e separata — e il rafforzativo "indipendente" escludono in radice che una medesima attività Under 14 possa soddisfare simultaneamente o alternativamente gli obblighi gravanti su due squadre diverse della stessa società. L'autonomia e l'indipendenza postulano, sul piano logico prima ancora che giuridico, l'alterità dell'attività: una attività è autonoma e indipendente rispetto a un'altra se e solo se è diversa, distinta, separata.

In secondo luogo, il sistema delle obbligatorietà delineato dalla Circolare Informativa è costruito su un principio di corrispondenza biunivoca tra ciascuna squadra e la propria attività obbligatoria. La tabella di cui al punto 8.10 prevede che la prima squadra (Serie A) debba assolvere l'attività Under 14 quale obbligatorietà di partecipazione, mentre la squadra cadetta (Serie C) debba assolvere l'attività Under 14 quale requisito per la promozione in Serie B. La diversità di funzione - obbligatorietà di partecipazione per la prima squadra, requisito ai fini della promozione per la cadetta - determina una diversità



TRIBUNALE FEDERALE

strutturale degli obblighi predetti, in relazione alla quale ciascuna squadra deve avere la "propria" attività.

Da tale sistema discende, come conseguenza logica necessaria, il principio secondo cui, in presenza di una sola attività Under 14, essa debba essere imputata alla squadra che partecipa al campionato superiore. Tale criterio non costituisce - come pretende la ricorrente - una regola priva di base normativa, ma rappresenta la proiezione applicativa del principio di autonomia e indipendenza sancito dalle Carte Federali. Se, infatti, ciascuna squadra deve assolvere "in via autonoma ed indipendente" la propria obbligatorietà, l'unica attività Under 14 svolta dalla società non può che essere riferita a una sola delle due squadre. E poiché l'obbligatorietà per la prima squadra (Serie A) attiene alla partecipazione stessa al campionato — con sanzione di 4 punti di penalizzazione in caso di inadempimento da applicarsi nella classifica del campionato successivo — mentre quella per la squadra cadetta attiene alla (eventuale) promozione — con sanzione della revoca della promozione stessa ove conseguita — la scelta di quale obbligo debba ritenersi prioritariamente assolto non può essere rimessa alla libera determinazione della società, ma discende dalla struttura stessa del sistema normativo federale.

Non è senza significato, del resto, che la stessa ricorrente abbia riconosciuto, con l'istanza del 7 maggio 2026, che l'attività U14 costituiva obbligatorietà per entrambe le squadre e che una scelta dovesse essere compiuta. La domanda



TRIBUNALE FEDERALE

rivolta alla Federazione non era se l'attività potesse soddisfare entrambi gli obblighi (la ricorrente stessa escludeva tale possibilità), ma a quale delle due squadre dovesse essere imputata. Nel porre tale domanda, la ricorrente riconosceva implicitamente l'esistenza di un quadro normativo che, pur non contenendo una disposizione espressa di imputazione, imponeva comunque che l'attività fosse riferita a una sola squadra. La risposta della Federazione — nel senso dell'imputazione alla prima squadra — non solo costituisce applicazione del principio di autonomia e indipendenza soprattutto trova conforto nella prassi costante e uniforme del Settore Tecnico, opportunamente richiamata nella comunicazione dell'11 maggio 2026.

La prassi amministrativa costante e uniforme, nell'ordinamento sportivo come nell'ordinamento generale, non costituisce fonte normativa autonoma, ma rappresenta un criterio interpretativo coerente che consolida e conferma la portata precettiva delle disposizioni regolamentari. Nel caso di specie, la prassi richiamata dal Responsabile del Settore Tecnico — imputazione dell'attività obbligatoria alla squadra partecipante al campionato superiore — non introduceva una regola nuova, ma esplicitava il modo in cui il principio di autonomia e indipendenza era stato costantemente inteso e applicato, garantendo uniformità di trattamento tra tutte le società affiliate.

Giova infine osservare che la tesi della ricorrente condurrebbe a esiti paradossali e contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento sportivo. Se si



TRIBUNALE FEDERALE

ammettesse che una società possa liberamente scegliere a quale delle proprie squadre imputare l'unica attività obbligatoria svolta, si creerebbe una disparità di trattamento rispetto alle società che, partecipando con una sola squadra a un solo campionato, sono tenute ad assolvere l'obbligatorietà senza possibilità di scelta. Il principio di parità di condizioni tra i contendenti, che costituisce presidio fondamentale della regolarità delle competizioni sportive, verrebbe irrimediabilmente compromesso.

Questo Tribunale Federale ha già avuto modo di affermare, nella Decisione n. 1 della stagione sportiva 2025/2026, che "non vi è deroga per le squadre cadette in ordine all'assolvimento dell'obbligatorietà ai fini della promozione" e che "ritenere che tale attività obbligatoria non sia prevista per le squadre 'cadette' è errato". Tale principio, affermato con riferimento alla stagione 2024/2025, conserva piena validità anche per la stagione 2025/2026, non essendo intervenute modifiche normative sul punto.

Il primo motivo di ricorso deve pertanto essere rigettato.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dei principi di certezza del diritto, prevedibilità delle regole federali e tassatività delle cause ostative alla promozione, assumendo che il diniego sarebbe stato fondato su un criterio interpretativo non previsto dalla normativa vigente.

Il motivo è infondato.



TRIBUNALE FEDERALE

La censura poggia sul medesimo presupposto del primo motivo — l'asserita assenza di una regola espressa sull'imputazione dell'attività obbligatoria — e ne segue pertanto la sorte.

Il quadro normativo applicabile, come illustrato nell'esame del primo motivo, era sufficientemente chiaro e prevedibile. Il Comunicato Federale n. 1 e la Circolare Informativa 2025/2026 stabilivano espressamente che la squadra cadetta dovesse assolvere l'attività obbligatoria "in via autonoma ed indipendente". Tale formulazione, letta in combinazione con la tabella delle obbligatorietà di cui al punto 8.10 della Circolare Informativa, non lasciava margini di ambiguità: ciascuna squadra doveva avere la propria attività, distinta e separata da quella dell'altra.

La ricorrente era perfettamente consapevole di tale assetto normativo, tanto da aver presentato l'istanza del 7 maggio 2026, prima ancora della conclusione della stagione sportiva, manifestando così la piena consapevolezza del fatto che l'unica attività Under 14 svolta non avrebbe potuto soddisfare gli obblighi di entrambe le squadre.

La circostanza che il Responsabile del Settore Tecnico abbia riconosciuto che la questione prospettata costituisse "esattamente il tipo di questione che merita di essere approfondita nelle sedi opportune" non implica affatto il riconoscimento di una lacuna normativa, ma esprime unicamente la disponibilità



TRIBUNALE FEDERALE

della Federazione a valutare un affinamento della disciplina per il futuro, in un'ottica di miglioramento continuo della regolamentazione.

Il principio di tassatività delle cause ostative alla promozione non risulta violato.

Il Consiglio Federale non ha applicato una sanzione atipica o una causa ostativa non prevista, ma ha preso atto del mancato assolvimento di un requisito — l'attività Under 14 autonoma e indipendente per la squadra cadetta — espressamente previsto dalla normativa federale come condizione per la promozione. La causa ostativa era, dunque, tipica e predeterminata.

Quanto al richiamo, contenuto nel ricorso, alla "confusione normativa e di prassi stratificatesi" evocata dalla Decisione n. 1/2025-2026 di questo Tribunale Federale, occorre precisare che tale espressione — inserita in un *obiter dictum* della decisione — non si riferiva all'assetto normativo della stagione 2025/2026, bensì al quadro complessivo delle stagioni precedenti, rispetto al quale la Federazione aveva già avviato un processo di chiarificazione e consolidamento. La stessa Decisione n. 1, del resto, ha affermato con nettezza il principio dell'autonomia delle obbligatorioità per le squadre cadette, confermando la legittimità del diniego di iscrizione.

Anche il secondo motivo deve pertanto essere rigettato.

Con il terzo motivo, la ricorrente argomenta che la modifica introdotta nella Circolare Informativa 2026/2027 — la quale stabilisce espressamente che, in



TRIBUNALE FEDERALE

presenza di seconde o ulteriori squadre, "esclusivamente la prima sarà collegata alla prima squadra seniores" — costituirebbe indice dell'assenza, nella disciplina previgente, di una regola espressa sull'imputazione dell'attività obbligatoria.

Il motivo è infondato.

L'argomento, suggestivo nella sua formulazione, è smentito dai principi che regolano l'interpretazione delle successioni normative nel tempo. L'introduzione di una disposizione più dettagliata e specifica non implica, di per sé, che la disciplina previgente fosse priva di regole sul punto, ma può costituire — come nel caso di specie — un intervento di chiarificazione, specificazione e consolidamento di principi già desumibili dal sistema.

La modifica della Circolare Informativa 2026/2027 non ha innovato il principio di autonomia e indipendenza delle obbligatorietà che era già pacificamente ricavabile dalla disciplina della stagione 2025/2026. Essa ha piuttosto esplicitato, con formulazione più analitica, il criterio di collegamento tra le squadre giovanili e le squadre seniores, intervenendo su un profilo che — come riconosciuto dallo stesso Responsabile del Settore Tecnico — meritava un chiarimento, senza peraltro modificare lo spirito e la portata applicativa della disposizione. L'intervento normativo successivo non prova l'inesistenza della regola previgente, ma al contrario conferma che il principio era già operante e



TRIBUNALE FEDERALE

che il legislatore federale ha ritenuto opportuno esplicitarlo per prevenire future controversie interpretative.

Del resto, se si accedesse alla tesi della ricorrente, si dovrebbe concludere che ogni intervento di specificazione normativa costituirebbe prova dell'assenza di una regola previgente, con la paradossale conseguenza che il legislatore sarebbe disincentivato dal migliorare la chiarezza del quadro regolamentare, per il timore che le modifiche chiarificatrici vengano utilizzate in sede giudiziaria per sostenere l'illegittimità degli atti adottati sotto la disciplina previgente. Un simile esito sarebbe contrario a ogni canone di buona amministrazione e di ragionevolezza.

Anche il terzo motivo, quindi, deve essere rigettato.

Con il quarto motivo, la ricorrente deduce che il Comunicato Federale n. 1 prevedrebbe una verifica preventiva del requisito dell'attività obbligatoria, quale condizione per la partecipazione alla fase finale territoriale, e che pertanto l'ammissione della ricorrente a tale fase avrebbe esaurito — o quanto meno precluso — la verifica successiva ai fini della promozione.

Il motivo è infondato.

Il Comunicato Federale n. 1, nella sezione dedicata al Campionato Serie C, stabilisce che l'attività obbligatoria costituisce "requisito indispensabile sia per partecipare alla fase finale territoriale, eventuale, che per essere promossi in



TRIBUNALE FEDERALE

Serie B". La congiunzione "sia... che..." individua, sul piano letterale, due condizioni distinte e autonome, ciascuna delle quali deve essere soddisfatta indipendentemente dall'altra. La verifica del requisito ai fini della partecipazione alla fase finale non esaurisce né assorbe la verifica ai fini della promozione, che conserva la propria autonomia funzionale.

L'ammissione alla fase finale territoriale — che nella vicenda in esame è pacificamente avvenuta — non determina alcun effetto preclusivo o sanante rispetto alla successiva verifica del requisito ai fini della promozione. Le due verifiche operano su piani distinti e rispondono a finalità diverse: la prima è strumentale a garantire che la competizione si svolga tra squadre in possesso dei requisiti minimi; la seconda è volta ad accertare, all'esito della competizione e prima del perfezionamento della promozione, la sussistenza di tutte le condizioni richieste per il passaggio alla categoria superiore.

La tesi della ricorrente, secondo cui la verifica del requisito dovrebbe necessariamente precedere lo svolgimento della fase finale, non trova conforto nella lettera della disposizione. Il Comunicato Federale n. 1 si limita a stabilire che il requisito "costituisce" condizione indispensabile per entrambi i momenti, senza dettare alcuna scansione temporale vincolante circa il momento in cui la verifica debba essere effettuata. Spetta agli organi federali competenti — e, nella fattispecie, al Consiglio Federale in sede di deliberazione sull'iscrizione al



TRIBUNALE FEDERALE

campionato superiore — accertare la sussistenza del requisito, indipendentemente dal momento in cui tale accertamento viene compiuto.

Né può sostenersi che l'ammissione alla fase finale abbia ingenerato un legittimo affidamento nella ricorrente circa la sussistenza del requisito ai fini della promozione. La chiarezza del dato normativo — che distingueva espressamente i due momenti — escludeva in radice che l'ammissione alla fase finale potesse essere ragionevolmente interpretata come implicita certificazione del possesso del requisito anche ai fini della promozione.

Anche il quarto motivo deve pertanto essere rigettato.

Il ricorso è infondato in tutti i suoi motivi.

La normativa federale vigente nella stagione sportiva 2025/2026 imponeva, in modo chiaro e prevedibile, che ciascuna squadra — sia la prima che la cadetta — assolvesse "in via autonoma ed indipendente" l'attività obbligatoria prevista per il proprio campionato. In presenza di una sola attività Under 14, la stessa non poteva che essere imputata alla prima squadra, partecipante al campionato superiore, secondo un criterio che - lungi dall'essere privo di base normativa - costituiva la necessaria proiezione applicativa del principio di autonomia e indipendenza. La deliberazione impugnata, nel prendere atto del mancato assolvimento dell'obbligatorietà da parte della squadra cadetta, ha fatto corretta applicazione della disciplina federale e non merita censura.



TRIBUNALE FEDERALE

In ragione della particolare natura delle questioni affrontate e della loro complessità si ritiene di dover pronunciare la compensazione delle spese del processo.

Conseguentemente questo Tribunale Federale riunitosi in camera di consiglio, letto al termine dell'udienza il dispositivo nel quale dava accoglimento alla richiesta della Procura Federale

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria del Tribunale Federale per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.

Roma, 05 agosto 2026.

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Francesco Silvestri

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 05/08/2026

PUBBLICATA

IL 05/08/2026

Tribunale Federale
Il Segretario
Barbara Zecchi